

**ESTRATTO STATUTO UNIVERSITA' DI CAMERINO
(D.R. 194 del 30/04/2012, modificato con D.R. 179 del 18/09/2015)**

Art. 1 - Principi generali

1. L'Università degli Studi di Camerino¹, fondata nel 1336, è un'istituzione pubblica di alta cultura che partecipa alla costruzione dello Spazio Europeo della Ricerca² e dell'alta formazione. In conformità ai principi della Costituzione, è dotata di una responsabile autonomia che s'impegna ad esercitare nell'interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.
2. Ha per fine primario la promozione e lo sviluppo della ricerca e della cultura, attraverso l'alta formazione e l'apprendimento permanente, con il contributo - nelle rispettive responsabilità - di tutte le sue componenti.
3. Garantisce libertà di ricerca e d'insegnamento e pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, indipendentemente dal genere, dalla religione, dall'etnia e dalle opinioni politiche, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, del Codice di condotta per il loro reclutamento e del Codice etico di ateneo.
4. L'Ateneo pone a fondamento delle proprie attività di ricerca la pubblica disponibilità dei risultati, attraverso la loro comunicazione alla comunità scientifica ed al pubblico in generale. Nei casi di collaborazione con soggetti esterni, specifiche convenzioni regolano, ove opportuno, la brevettabilità e lo sfruttamento economico dei risultati ottenuti.
5. Promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura ed intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati direttamente o attraverso le proprie strutture, anche avvalendosi della collaborazione di personale esterno. Può svolgere ogni genere di attività editoriali, studi, indagini, prove, analisi, rilievi, progetti e certificazioni per conto di terzi.

Art. 2 - Autonomia

1. In coerenza con i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, UNICAM disciplina il proprio ordinamento autonomo con il presente Statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti. Restano applicabili le norme di legge che disciplinano particolari aspetti dell'ordinamento universitario non previsti dallo Statuto o dai relativi regolamenti.
2. UNICAM ha personalità giuridica ed autonomia scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile.
3. Per il conseguimento delle proprie finalità, UNICAM è legittimata a porre in essere atti negoziali, anche a titolo oneroso, compresi gli atti di costituzione o di adesione a centri, anche di servizi, ad organismi associativi e consortili, anche interuniversitari; può costituire fondazioni e società di capitali o parteciparvi, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Principio di uguaglianza

1. UNICAM rifiuta qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle fondate sul genere, la cittadinanza, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni religiose, politiche o di qualsiasi altra natura, il censo, le disabilità, l'età o gli orientamenti sessuali.
2. UNICAM riconosce pari dignità alle varie componenti della comunità universitaria (docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo) e promuove azioni positive volte a rimuovere e ad evitare situazioni di discriminazione tra le componenti ed all'interno di esse.

Art. 4 - Pari opportunità

1. UNICAM promuove, nel lavoro e nello studio, azioni positive per le pari opportunità tra i generi e per garantirne l'effettiva uguaglianza, anche attraverso il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ed il mobbing (CUG).
2. Negli organi universitari deve essere garantita la rappresentanza e promossa la parità di genere. Le modalità di attuazione di questo principio sono specificate nei regolamenti degli organi.

Art. 13 - Strategie di sviluppo e gestione delle risorse umane

1. UNICAM si dota di una strategia di reclutamento e sviluppo delle risorse umane, anche al fine di dare piena attuazione ai principi della Carta europea dei ricercatori, del relativo Codice di condotta e del Codice etico di Ateneo. Nell'ambito di tale strategia, UNICAM favorisce la crescita scientifica e promuove la qualificazione professionale e culturale, nonché la formazione continua, del personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo, in tutte le fasi delle rispettive carriere. A tal fine, definisce piani e programmi per la formazione e l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.
2. Promuove azioni al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro per uomini e donne, ed assume iniziative per l'istituzione e il potenziamento, anche al suo interno, di servizi per il tempo libero, culturali, di mensa e di asilo nido articolati anche secondo le necessità delle diverse sedi collegate, , nonché per l'organizzazione di congedi parentali e di forme di lavoro a distanza, nel rispetto delle specificità connesse allo stato giuridico del personale tecnico-amministrativo e docente-ricercatore.
3. La gestione degli interventi e dei servizi può essere svolta sulla base di convenzioni con associazioni del personale.

Art. 15 - Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. E' responsabile del perseguimento della missione e delle finalità di UNICAM secondo criteri di qualità e nel rispetto di principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, equità e promozione del merito.
2. Il Rettore:
 - a) propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e del parere dell'Assemblea delle Rappresentanze e delle proposte e del parere obbligatorio del Senato Accademico per quanto riguarda la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti;
 - b) illustra all'Assemblea delle Rappresentanze il budget di previsione annuale e triennale e il bilancio consuntivo annuale e successivamente, tenuto conto delle relative osservazioni, li propone al Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico;
 - c) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico, la nomina del Direttore Generale;
 - d) assume l'iniziativa dei procedimenti disciplinari e ha competenza ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, secondo le modalità previste dalla legge;
 - e) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, svolgendo attività propositiva e di impulso; convoca e presiede l'assemblea della Comunità universitaria, salvi i casi di cui ai commi 6 e 7;
 - f) convoca e presiede la seduta per l'elezione del Presidente dell'Assemblea delle Rappresentanze;
 - g) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti-ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi, in base ai principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per il loro reclutamento, assicurandone la coerenza con le finalità istituzionali di UNICAM;
 - h) emana lo Statuto, i regolamenti e le loro modificazioni ed integrazioni;
 - i) emana le direttive per il buon andamento delle attività di UNICAM, in particolare di quelle che riguardano la didattica e la ricerca, e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico universitario, dello Statuto e dei regolamenti;
 - l) conferisce i titoli conseguiti nelle strutture didattiche dell'Ateneo;
 - m) stipula convenzioni e contratti, fatti salvi quelli riservati alla competenza delle Scuole di Ateneo e di altre strutture di Ateneo;
 - n) presenta, nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico, la relazione annuale sullo stato dell'Ateneo, che ha le caratteristiche di 'bilancio sociale';
 - o) presenta, almeno una volta l'anno, al Comitato dei Sostenitori una relazione sull'utilizzazione delle risorse;

ALLEGATI

Aspetti organizzativi alla luce della vigente normativa sul pubblico impiego e sulle università e dello Statuto di Ateneo

- p) presenta al Ministero competente le relazioni periodiche sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;
- q) autorizza l'uso del logo e dei marchi di UNICAM, ai sensi dell'art. 45, comma 2, secondo le regole generali definite dal Consiglio di Amministrazione;
- r) in casi di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta successiva;
- s) in situazioni di emergenza, assume i provvedimenti amministrativi necessari a fronteggiarle, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti nella prima seduta successiva;
- t) adempie ad ogni altra attribuzione prevista dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti o non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.
3. La funzione di Rettore è incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture di ricerca e formazione o di valutazione dell'Ateneo. Il Rettore non esercita l'elettorato attivo nell'elezione dei componenti del Senato Accademico e dell'Assemblea delle Rappresentanze.
4. Il Rettore viene eletto tra i professori di ruolo che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile. La cessazione dalla carica del Rettore determina la decadenza dei Prorettori e degli eventuali delegati e responsabili di obiettivo, ad eccezione del Prorettore vicario, che resta in carica fino all'insediamento del nuovo Rettore.
5. L'elettorato attivo è costituito:
- a) dal personale docente-ricercatore di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato;
- b) dal personale tecnico-amministrativo nella misura del 33% dei voti validamente espressi. Ai fini del presente comma, è considerato personale tecnico-amministrativo anche il personale a tempo determinato con contratto di lavoro subordinato di durata almeno biennale;
- c) dagli studenti componenti dei seguenti organi: Senato Accademico, Assemblea delle Rappresentanze, Consiglio di Amministrazione, Comitato Unico di Garanzia, Nucleo di Valutazione di Ateneo, Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, Comitato per lo Sport Universitario, Comitato tecnico-scientifico del Sistema Bibliotecario e Museale, Consigli delle Scuole di Ateneo e della *School of Advanced Studies*. Ai fini del presente comma, specializzandi e dottorandi, presenti negli organi di cui sopra, sono da considerare nella categoria 'studenti'.
6. Sei mesi prima della scadenza del mandato, sono indette le elezioni del Rettore, che si svolgono non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dall'indizione. Almeno venti giorni prima delle votazioni, viene convocata l'assemblea della Comunità universitaria. Agli adempimenti suddetti provvede il Decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità), che presiede l'assemblea, convoca il corpo elettorale e costituisce e presiede il seggio elettorale. Nel corso dell'assemblea della Comunità universitaria, i candidati presentano i programmi ed indicano il Prorettore vicario che intendono nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare la missione dell'Ateneo, le iniziative da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualità dell'Ateneo e debbono definire obiettivi e risultati da raggiungere, nonché promuovere l'adeguamento dell'organizzazione ai processi innovativi in atto nella società, in modo da corrispondere alle esigenze di tutte le parti interessate, esterne ed interne.
7. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità) entro quindici giorni dal verificarsi della vacanza. Il Decano convoca e presiede l'assemblea della Comunità universitaria per la presentazione dei programmi e delle candidature di cui al comma 6; costituisce e presiede il seggio elettorale. Le elezioni devono essere tenute tra il ventesimo ed il quarantesimo giorno dalla convocazione.
8. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti o equivalenti nelle prime tre votazioni, da svolgere nell'arco di tre giorni. In caso di mancata elezione, il giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In tale ipotesi, è eletto chi ottiene il maggior numero di voti o equivalenti. A parità di voti, viene ripetuto il ballottaggio. Per la validità dell'elezione, nelle prime due votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto

ALLEGATI

Aspetti organizzativi alla luce della vigente normativa sul pubblico impiego e sulle università e dello Statuto di Ateneo

al voto o equivalenti; nelle votazioni successive è sufficiente quella di un terzo degli aventi diritto o equivalenti.

9. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano ed è nominato con Decreto del Ministro competente.

10. Il Rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il nuovo eletto entra in carica all'atto della nomina. In tal caso, lo scorcio d'anno accademico viene computato ai fini della durata del mandato.

Art. 18 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è organo di proposta e di coordinamento delle Scuole di Ateneo e delle altre strutture di Ateneo che svolgono attività didattica o di ricerca. Ha il compito di formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, fatte salve le competenze attribuite agli altri organi dallo Statuto, in modo particolare per quanto riguarda:

- a) il documento di programmazione triennale di Ateneo, altri atti di programmazione ed i piani strategici di sviluppo;
- b) l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, strutture di ricerca e didattica;
- c) il fabbisogno di risorse umane e strumentali;
- d) i criteri per l'assegnazione di risorse e per la ripartizione dei fondi di ricerca ai singoli ed alle strutture;
- e) le attività di ricerca, di formazione e trasferimento di conoscenze e competenze, con particolare riferimento a quelle interdisciplinari;
- f) le attività di orientamento e tutorato.

2. Il Senato Accademico, inoltre, esprime pareri obbligatori:

- sul budget di previsione annuale e triennale e sul bilancio consuntivo annuale
- sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- sul conferimento dell'incarico di Direttore Generale.

Al Senato Accademico viene chiesto, dal Consiglio di Amministrazione, un parere in materia di federazioni e fusioni di Atenei, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto.

3. Il Senato Accademico è organo dotato di potestà normativa ed approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:

- a) lo Statuto e le relative modifiche, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Codice etico, previo parere favorevole del Comitato Unico di Garanzia;
- c) il Regolamento Generale di Ateneo e, anche su proposta degli altri organi di UNICAM, i regolamenti di Ateneo e le relative modifiche in tema di ricerca, di didattica, di servizi agli studenti e di attività autogestite degli studenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in particolare per gli aspetti che implicano investimento o variazioni nell'impiego delle risorse;
- d) i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca e le relative modifiche, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione in particolare per gli aspetti che implicano investimento o variazioni nell'impiego delle risorse;
- e) previo parere del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento del Comitato dei Sostenitori, elaborato dallo stesso, definendone i requisiti di partecipazione, le modalità di costituzione, di funzionamento e l'eventuale articolazione.

4. Propone al corpo elettorale la verifica della fiducia di cui all'art. 16.

5. Definisce, sulla base delle proposte delle Scuole di Ateneo, eventualmente integrate da quelle di docenti ricercatori, anche afferenti a più Scuole, il piano dell'offerta formativa annuale, e lo approva, acquisiti i pareri favorevoli dell'Assemblea delle Rappresentanze, del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo per quanto attiene alla sostenibilità economica.

6. Delibera in secondo grado, sentite le parti interessate e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le richieste di afferenza dei docenti-ricercatori alle Scuole di Ateneo non accolte dai relativi Consigli.

7. Formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalità di verifica dell'attività dei docenti-ricercatori, degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo.

ALLEGATI

Aspetti organizzativi alla luce della vigente normativa sul pubblico impiego e sulle università e dello Statuto di Ateneo

8. Rilascia il nulla osta a docenti-ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche esterne e per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, acquisito il parere della Scuola.

9. Delibera in merito alla proposta di conferimento dei titoli di professore emerito ed onorario e al conferimento delle lauree *ad honorem*;

10. Esprime pareri sui temi che il Rettore sottopone al suo esame.

11. Il Senato Accademico è così composto:

- Il Rettore, che lo convoca e lo presiede

- sette docenti-ricercatori di ruolo, di cui tre direttori di Scuole, eletti in modo da rispettare la rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo;

- due rappresentanti degli studenti, compresi i dottorandi e gli specializzandi;

- due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Nel Regolamento Generale di Ateneo saranno definiti le aree scientifico-disciplinari e gli aspetti di dettaglio incluse le procedure elettive di tutti i componenti del senato accademico.

12. Il Direttore Generale partecipa alle sedute senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

13. Il Prorettore vicario partecipa alle sedute senza diritto di voto.

14. Il Senato Accademico dura in carica 4 anni e i suoi componenti elettivi possono essere rieletti una sola volta. Le modalità per la loro elezione sono definite nel Regolamento Generale di Ateneo, garantendo le rappresentanze previste dallo Statuto.

15. Il Senato Accademico è validamente riunito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

16. I componenti elettivi che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dallo stesso Senato Accademico.

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:

a) svolge le funzioni di indirizzo strategico;

b) approva, su proposta del Rettore, acquisite le proposte delle strutture interessate e il parere del Senato Accademico e quello dell'Assemblea delle Rappresentanze, la programmazione finanziaria, annuale e triennale, e del personale;

c) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

d) delibera su proposta del Senato Accademico, o su proposta delle strutture interessate o di gruppi di docenti-ricercatori, con parere obbligatorio del Senato Accademico, sull'istituzione, sulla modifica o sulla disattivazione delle Scuole di Ateneo e di tutte le altre strutture organizzative dell'Ateneo;

e) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, previo parere del Senato Accademico;

f) approva, su proposta del Rettore e previo parere obbligatorio del Senato Accademico – per gli aspetti riguardanti la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti, e tenuto conto delle osservazioni dell'Assemblea delle Rappresentanze - il budget di previsione annuale e triennale, il bilancio consuntivo annuale e il documento di programmazione triennale di Ateneo;

g) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dopo l'approvazione, il budget di previsione annuale e triennale e il bilancio consuntivo annuale;

h) conferisce l'incarico di Direttore Generale, su proposta del Rettore e acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico;

i) ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010;

l) approva le proposte di chiamata da parte della Scuola, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) e dell'art. 24, comma 2 lettera d), della legge n- 240/2010;

m) autorizza l'attivazione delle procedure di reclutamento e di progressione di carriera;

n) determina i criteri per l'organizzazione dei macro-settori amministrativi e per il controllo della

ALLEGATI

Aspetti organizzativi alla luce della vigente normativa sul pubblico impiego e sulle università e dello Statuto di Ateneo

gestione, in relazione agli obiettivi programmatici;

o) individua gli strumenti per la verifica dell'efficienza e della compatibilità finanziaria delle attività istituzionali e di quelle tecnico-amministrative di UNICAM;

p) approva il piano di gestione dei beni immobili, i programmi edilizi ed i relativi interventi di attuazione, acquisito il parere delle strutture interessate;

q) autorizza il Rettore a contrarre mutui e prestiti;

r) ha competenza in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni;

s) esamina ed approva le proposte di convenzioni, di contratti, di programmi, di progetti e degli altri atti negoziali, che impegnino UNICAM o singole strutture verso l'esterno, entro il termine di 45 giorni dal ricevimento delle proposte. Sono fatti salvi i poteri di esame e di approvazione espressamente riservati alle Scuole di Ateneo, agli altri centri di gestione e ai dirigenti dal

Regolamento di cui alla lettera e);

t) approva l'adesione dell'Ateneo o di singole strutture a centri, consorzi, enti pubblici e privati, pronunciandosi anche sul recesso, sentite le strutture e gli uffici interessati;

u) designa, nomina e revoca i rappresentanti di UNICAM presso enti pubblici e privati;

v) approva il programma annuale delle attività autogestite dagli studenti;

z) esprime parere obbligatorio sullo Statuto di Ateneo e relative modifiche, sui regolamenti di Ateneo, su quelli elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca e sulle relative modifiche, in particolare sugli aspetti che implicano investimento o variazioni nell'impiego delle risorse;

z1) determina, sentite le strutture interessate ed acquisito il parere del Consiglio degli Studenti, l'ammontare e la ripartizione di tasse e contributi relativi all'iscrizione ed alla frequenza ai corsi;

z2) definisce le regole generali per l'uso del logo e dei marchi di UNICAM, ai sensi dell'art. 45 comma 2.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale della pari opportunità nella nomina dei componenti, è composto da:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) due componenti in possesso di una comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientificaculturale, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, designati dal Comitato dei Sostenitori ai sensi all'art. 21, comma 4, previo apposito bando pubblico, sentito il parere dell'Assemblea delle Rappresentanze;

c) un componente nei ruoli dell'Ateneo designato, previa verifica delle competenze richieste dalla legge, sentito il parere dell'Assemblea delle Rappresentanze, dal Consiglio del Polo Scientifico- Didattico Piceno di cui all'art. 34;

d) un garante degli studenti eletto dagli stessi;

e) un garante del personale tecnico-amministrativo, designato, previa verifica delle competenze richieste dalla legge, dall'Assemblea delle Rappresentanze;

f) un garante del personale docente-ricercatore designato, previa verifica delle competenze richieste dalla legge, dall'Assemblea delle Rappresentanze.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere contemporaneamente componenti del Senato Accademico o dell'Assemblea delle Rappresentanze. Il garante di cui alla lettera d) non può essere contemporaneamente componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, di regola, una volta al mese.

5. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti in carica e, salvo diverse maggioranze richieste dalle leggi o dallo Statuto, a maggioranza degli aventi diritto per i provvedimenti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 1 e a maggioranza dei presenti per gli altri provvedimenti. Il Direttore Generale partecipa alle sedute con voto consultivo.

6. Il mandato dei consiglieri di amministrazione dura 4 anni. Ciascun componente resta in carica per il periodo in cui mantiene l'appartenenza alla categoria o all'organo che lo ha espresso e può essere revocato solo per giustificati motivi. Il garante degli studenti dura in carica due anni. Il mandato dei consiglieri di amministrazione è rinnovabile per una sola volta.

ALLEGATI

Aspetti organizzativi alla luce della vigente normativa sul pubblico impiego e sulle università e dello Statuto di Ateneo

7. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Rettore. Per la sostituzione si applicano le rispettive disposizioni di nomina.

Art. 27 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del budget consuntivo. Esprime parere sul budget preventivo e relative variazioni.

2. È composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, di cui almeno due iscritti al registro dei revisori contabili:

a) un componente effettivo con funzioni di Presidente, scelto dall'Assemblea delle Rappresentanze tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. I suoi componenti durano in carica quattro anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rinnovabili una sola volta.

4. Il Collegio, qualora riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione.

5. L'Ateneo garantisce ai componenti del Collegio l'accessibilità a tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 28 - Direttore Generale

1. La struttura amministrativa di UNICAM fa capo al Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale è responsabile dell'attività di UNICAM e, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'attuazione dei programmi e dei provvedimenti deliberati dagli organi accademici.

3. In particolare, competono al Direttore Generale:

a) la vigilanza sulle attività amministrative e gestionali degli uffici e servizi di UNICAM;

b) l'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle strutture, valutate le proposte delle Scuole di Ateneo, delle altre strutture di ricerca e formazione, delle aree tecnico-amministrative e sulla base delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

c) la verifica e il coordinamento dell'attività dei dirigenti e dei funzionari responsabili delle varie aree dell'amministrazione;

d) la predisposizione e la presentazione, a metà ed a fine mandato, di una sintetica relazione sull'attività svolta, che ricomprende quella dei responsabili dei macro-settori;

e) tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico, scegliendo tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

5. Per favorire il mantenimento dei requisiti di qualità dell'Ateneo, i candidati alla carica di Direttore Generale debbono sapere: dare attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi politici degli organi dell'Ateneo; definire e gestire a tal fine un budget; gestire i processi organizzativi e le relazioni con il personale; utilizzare dati quantitativi e qualitativi per definire strategie di intervento; manifestare attenzione alle esigenze degli studenti e di tutte le altre parti interessate.

6. L'incarico, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, non può avere durata inferiore a tre anni né eccedere il termine di quattro ed è rinnovabile. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro

ALLEGATI

Aspetti organizzativi alla luce della vigente normativa sul pubblico impiego e sulle università e dello Statuto di Ateneo

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Se l'incarico è conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

7. Il Direttore Generale nomina un funzionario o dirigente UNICAM di elevata professionalità, che lo sostituisca in caso d'impedimento o assenza; al funzionario possono essere affidate dal Consiglio di Amministrazione, di volta in volta o in maniera stabile, ulteriori specifiche funzioni.

Art. 36 - Organizzazione amministrativa

1. Il Regolamento Generale di Ateneo specifica l'organizzazione funzionale dei servizi ed individua le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità.

2. Sotto il profilo gestionale, l'Ateneo è organizzato in centri di gestione autonoma, che provvedono ad assicurare un'amministrazione efficiente ed efficace rispetto agli obiettivi generali definiti dagli organi di governo dell'Università, nell'ambito del bilancio unico d'Ateneo.

3. L'amministrazione centrale dell'Ateneo è costituita in centro di gestione autonoma, sotto la responsabilità del Direttore Generale, e si articola in macro-settori, aree e uffici.

Art. 40 - Regolamenti

1. Le modalità attuative delle disposizioni statutarie sono contenute nei regolamenti di Ateneo, dei vari organi e delle singole strutture.

2. I regolamenti e le loro modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti. Sono emanati, previa verifica della loro conformità allo Statuto e alla legge, con decreto del Rettore, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione e sono immediatamente resi pubblici mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Ateneo.

3. Il Regolamento Generale di Ateneo (RGA) contiene le norme relative:

a) all'organizzazione di UNICAM;

b) alle modalità di elezione e funzionamento degli organi dell'Ateneo, tenendo conto dei principi di parità di genere e di pari opportunità.

4. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri gestionali finalizzati alla redazione del budget e al controllo della gestione, nonché le connesse responsabilità. È deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico, che si esprime a maggioranza assoluta.

5. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina lo svolgimento dei corsi di studio di UNICAM. È approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, che si esprime a maggioranza assoluta.

6. Il Regolamento del Consiglio degli Studenti fissa le modalità di convocazione dello stesso e di elezione del suo Presidente. È deliberato dal Consiglio degli Studenti nella prima riunione dopo la costituzione.

7. I regolamenti di cui ai precedenti commi, nonché gli altri regolamenti, entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione a meno che non sia diversamente disposto dai regolamenti stessi.

8. Ogni organo collegiale adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

9. I regolamenti di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, sono trasmessi al Ministro, prima della loro emanazione, per il controllo di legittimità e di merito.